

Statuto HHT ITALIA APS

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

L'Associazione si denomina "HHT Associazione Italiana Teleangectasia Emorragica Ereditaria (o Sindrome di Rendu-Osler-Weber) APS", in breve "HHT Italia APS" (qui di seguito detta "Associazione") e, nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, apartitica ed aconfessionale.

La denominazione dell'Associazione o le generalità dei membri degli organi sociali nelle loro funzioni istituzionali non possono essere utilizzate per avallare o promuovere un interesse privato o per ogni altro scopo non funzionale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere, inoltre, istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata da questo Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci e contiene le regole fondamentali di comportamento dei soci e di organizzazione dell'Associazione.

ART. 3 - (Finalità ed attività di interesse generale)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quale Associazione di Promozione Sociale.

Le persone che nascono con la Teleangectasia Emorragica Ereditaria dovranno affrontare grandi sfide. HHT Italia APS è l'unione di medici, pazienti, familiari, amici e sostenitori accomunati dalla grande ambizione di rendere queste sfide sostenibili.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge

le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *formazione universitaria e post-universitaria (Art. 5 comma 1 lettera g) D.lgs. 117/2017);*

- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Art. 5 comma 1 lettera h) D.lgs. 117/2017);*

- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5 comma 1 lettera i) D.lgs. 117/2017).*

E' in ogni caso vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle principali, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante azioni volte al raggiungimento della propria *mission* associativa attraverso la promozione, organizzazione e gestione delle attività elencate in ciascuna delle seguenti macro aree:

1. Abbattere i Tempi di Diagnosi

Una malattia poco conosciuta corrisponde ad una malattia diagnosticata con grave ritardo.

Una diagnosi precoce consente ad un Paziente affetto da HHT di

iniziare procedure di prevenzione e *screening* che possono salvargli la vita.

Con un impegno costante nella formazione dei Medici di tutta Italia e nella diffusione della conoscenza della patologia tra i cittadini, sappiamo che questo obiettivo sarà presto raggiunto.

In particolare, attraverso:

- campagne divulgative per la Diagnosi Precoce;
- presentazioni ed interventi in Convegni e Congressi scientifici e non;
- partenariato con Enti ed Istituzioni per la diffusione della conoscenza della patologia;
- ECM e altre iniziative formative per la diffusione della conoscenza e competenza sull'HHT.

2. Migliorare la qualità della Vita con servizi e terapie in ogni regione.

I pazienti hanno bisogno di terapie ed esami di *follow up* anche sul proprio territorio.

Per questo siamo impegnati nella creazione di Presidi operativi per l'HHT in ogni Regione d'Italia.

Ciascuno di questi Presidi collaborerà con una rete Nazionale di eccellenza.

In particolare, attraverso:

- promozione di iniziative per migliorare l'assistenza sociale e sociosanitaria relativamente alla Teleangectasia Emorragica Ereditaria;

- formazione specifica di clinici a livello regionale nel quadro della RETE HHT Italiana per favorire servizi su ogni territorio;
- collaborazione con enti, ASL e associazioni di categoria cliniche per migliorare l'offerta di servizi di diagnosi, *follow up* e gestione delle emergenze;
- creazione di strumenti, servizi e opportunità per i pazienti e i loro familiari, tali da permettere una migliore gestione della patologia;
- promozione di scambi internazionali di informazioni sulle diagnosi e trattamenti del HHT fra pazienti, Associazioni, medici, ricercatori, consulenti genetici, organizzazioni umanitarie, agenzie governative umanitarie, industrie, istituzioni accademiche, Consiglio Nazionale delle Ricerche e, in generale, istituzioni pubbliche e private non a scopo di lucro;
- promozione con tutti i mezzi possibili del volontariato attivo come strumento di presa di coscienza della propria condizione e del potenziale miglioramento della propria qualità di vita.

3. Vincere la Solitudine "*Rari ma non soli*"

Essere rari non deve significare essere soli.

Le nostre attività nazionali e regionali favoriscono il sostegno reciproco, l'ascolto e l'incontro tra pazienti. 1 (uno) su 5.000 (cinquemila) persone in ogni regione ha questa patologia. Vogliamo trovare ciascuno di loro e dargli il supporto di cui ha

bisogno.

In particolare, attraverso:

- organizzazione di incontri (anche virtuali) volti a fare in modo che i pazienti HHT e i loro congiunti possano condividere esperienze e sostenersi l'un l'altro nel cercare le vie per migliorare le cure mediche ed il benessere generale;
- campagne informative (guide, riviste, brochure, video, blog, ecc.) e creazione di strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti ed i loro familiari nella gestione della patologia;
- *help Line* HHT per il sostegno diretto;
- favorire momenti di svago tra pazienti dello stesso territorio.

4. Trovare una Cura

Sappiamo che è possibile.

La scienza ha già fatto grandi passi avanti.

L'HHT Italia APS, insieme a tutti i suoi Associati, i Medici ed i Partner Internazionali, è impegnata ogni giorno nel sostegno della Missione più importante: la Cura.

In particolare, attraverso:

- la collaborazione con medici e ricercatori dei Centri HHT del territorio nazionale, con l'ISS, con le ERN, con i centri HHT Internazionali esistenti o di futura realizzazione;
- la collaborazione come membro attivo nella Federazione HHT Europe ed altri organismi federati per il raggiungimento di

conoscenze, competenze e collaborazioni per l'HHT o per le malattie rare in genere;

- la raccolta di fondi per le ricerche cliniche e genetiche finalizzate a promuovere la cura e il trattamento di pazienti con HHT e la sponsorizzazione di speciali borse di studio o premi di Laurea per la ricerca che riguardi l'HHT e le sue co-morbidità;
- l'istituzione, gestione, promozione e creazione di registri di malattia rara.
- la partecipazione ad Advisory Boards per Trial Clinici o a Community Advisory Boards in collaborazione con altri enti ed istituzioni;
- la promozione di progetti di studio e/o ricerca anche nell'ottica della *patient led trials*.

L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Ulteriori azioni potranno essere identificate e messe in atto per il raggiungimento della *mission* associativa.

ART. 4 - (Attività diverse e raccolta fondi)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale,

secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Regolamento di cui al Decreto n. 107 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.5.2021 (G.U. serie generale n. 177 del 26.7.2021) e successive modifiche ed integrazioni. La loro individuazione è delegata al Consiglio direttivo.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 - (Associati)

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti da questo Statuto.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo previsto dall'art. 35 comma 1 del D.lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su presentazione di domanda scritta, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio

Direttivo stesso. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente questo Statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il numero degli altri ETS associati non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che siano membri dell'Associazione. Sarà compito del Consiglio Direttivo verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 35 comma 3 del D.lgs. 117/2017. Gli ETS associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento. Gli ETS che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della

prima riunione successiva.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art.

19 di questo Statuto;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29

del D.lgs. 117/2017;

ed il dovere di:

- rispettare questo Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per recesso o dimissioni, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo ed hanno effetto immediato.

Il Consiglio Direttivo delibera sui tempi e modi di recesso del socio dimissionario.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di questo Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le eventuali quote aggiuntive per un periodo superiore ad 1 (uno) anno decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari, ad

eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale.

L'associato escluso potrà, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della delibera di esclusione.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'Associazione, che ne abbiano diffamato il buon nome, che abbiano problemi che possano risultare in contrasto con i valori dell'Associazione.

ART. 8 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,

- Organo di controllo (organo eventuale),
- Organo di revisione (organo eventuale).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Il recapito di riferimento è quello risultante dal Libro dei Soci.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), al Consiglio Direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, estinzione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi previsti dall'art. 25 del D.lgs. 117/2017 e da questo Statuto.

È possibile che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza della riunione, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 10 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la

scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere comunicate al Consiglio Direttivo ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.

ART. 11 - (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Sono fatte salve diverse maggioranze prescritte dalla legge o da questo Statuto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati inferiore a cinquecento; cinque deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati non inferiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori né a membri di organi di controllo o dipendenti dell'Associazione.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità

dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione di almeno il 10% (dieci per cento) degli Associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno itre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

Sono fatte salve diverse maggioranze prescritte dalla legge o da questo Statuto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati inferiore a cinquecento; cinque deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati non inferiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori né a membri di organi di controllo o dipendenti dell'Associazione.

ART. 13 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di quattro esercizi e rieleggibili.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Articolo 14 - (Convocazione e validità del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in video/audio collegamento secondo le modalità stabilite

all'art. 9 di questo Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci.

Articolo 15 - (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme di questo Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da

realizzare;

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

j) deliberare, in caso di necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo entro i limiti stabiliti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6;

l) istituire sedi operative, nominando i relativi responsabili, con potere di revocarli.

Articolo 16 - (Il Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in particolare:

a) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea

e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, con la possibilità di avvalersi del supporto di altri membri del Direttivo o, qualora lo ritenga opportuno, di altra persona di fiducia, esperta ed informata.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Articolo 17 - (Il Segretario ed il Tesoriere)

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Articolo 18 - (Organo di Controllo e di Revisione)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 - (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari non occasionali.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti

fisicamente presso la sede legale dell'ente entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 20 (Risorse economiche)

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:

- fondo di dotazione iniziale;
- quote associative e contributi degli associati;
- 5xmille;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di fondazioni o enti finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- bandi nazionali ed internazionali di enti o fondazioni o privati;
- contributi di organismi pubblici nazionali o di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e

strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione rispetta i limiti prescritti dall'art. 22, quarto comma D.lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

All'Associazione é vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai fini suindicati si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere pertanto portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

ART. 22 - (Bilancio ed esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato

per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D.lgs. 117/2017).

Una volta approvati i bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della vigente normativa di legge.

Qualora ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 1 (un) milione il Consiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida emanate dalle autorità competenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 100.000 (centomila) annui il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai

componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 23 - (I beni)

I beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e non che possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Si intendono ricompresi nel patrimonio dell'Associazione i domini ed i siti *web*, inclusi i *social network* tramite i quali l'Associazione opera e diffonde l'attività fatta.

ART. 24 - (Rapporti con Enti pubblici)

Le convenzioni ed i rapporti di collaborazione tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un Consigliere delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 - (Personale retribuito)

I lavoratori dipendenti, eventualmente assunti dall'Associazione nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017, avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 26 - (Volontari)

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 17, comma 4 del D.lgs. 117/2017. Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la

responsabilità civile verso i terzi.

I volontari non occasionali vanno iscritti nel registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 27 - (Assicurazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 28 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12 di questo Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'Associazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. delle Disp. Att. C.C.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 29 - (Disposizioni generali)

Per quanto non previsto da questo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.